



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Rita MANCUSO	PRESIDENTE Rel.
Dott. Michele MILANI	CONSIGLIERE
Dott. ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **561/2013** R.G.L.

promossa da:

OFFICINE MASERATI GRUGLIASCO S.p.a., già
OFFICINE AUTOMOBILISTICHE GRUGLIASCO S.p.A.,
con sede legale in Torino, in persona del suo procuratore speciale
dott. Franco Valpreda, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof.
Raffaele De Luca Tamajo, dall'Avv. Prof. Germano Dondi,
dall'Avv. Prof. Francesco Amendolito nonché dagli Avv.ti
Giacinto Favalli, Diego Dirutigliano e Luca Ropolo e presso questi
ultimi due elettivamente domiciliata in Torino, Via Mercantini n. 5,
per procura a margine di costituzione della fase sommaria

APPELLANTE



CONTRO

FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIORM-CGIL di Torino, con sede in Torino, in persona del suo segretario responsabile pro tempore sig. Federico Bellono, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Piergiovanni Alleva, Franco Focareta, Elena Poli, Silvia Ingegneri, Vincenzo Martino e Valentina Pini, ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Miche Schina n. 2, per procure a margine dei ricorsi ex art. 28 l. n. 300/1970.

APPELLATA

Avente ad oggetto : condotta antisindacale art. 28 L. n. 300/1980

CONCLUSIONI

Per l'appellante : come da ricorso depositato il 10.5.2013

Per l'appellata : come da memoria di costituzione depositata il 14.3.2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 24.7.2012 diretto al Tribunale di Torino l'odierna appellante proponeva opposizione avverso il decreto ex art. 28 St. Lav. emesso il 9.7.2012 col quale l'adito Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dalla FEDERAZIONE oggi appellata, aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla società ricorrente, consistita nel rifiuto di dar corso alle richieste dei lavoratori iscritti alla FIOM-CGIL di operare la trattenuta della quota sindacale sulle rispettive retribuzioni ovvero sul trattamento di cassa integrazione guadagni.



La società opponente contestava, sotto vari profili, l'utilizzabilità nella fattispecie dell'istituto della cessione del credito e chiedeva la revoca del decreto opposto, instando in subordine per la declaratoria del suo diritto ad ottenere dalla FIOM-CGIL il rimborso delle spese necessarie per dar corso, con cadenza mensile, alla contabilizzazione e al versamento della quota di credito ceduta. Costituendosi in giudizio, la FEDERAZIONE opposta chiedeva la reiezione del ricorso col favore delle spese.

Con sentenza del 7-13.11.2012 il Tribunale di Torino respingeva l'opposizione e condannava la società opponente a rimborsare all'altra parte le spese processuali del grado.

Avverso detta sentenza interponeva appello la Spa OFFICINE MASERATI GRUGLIASCO con ricorso depositato il 10.5.2013, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle originarie conclusioni

La FEDERAZIONE FIOM-CGIL, costituitasi con memoria depositata il 14.3.2014, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e ne chiedeva comunque la reiezione nel merito.

All'udienza dell'8.10.2014, dopo l'intervento dei difensori delle parti, la Corte pronunciava la presente sentenza dando lettura del dispositivo deliberato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla questione centrale della presente causa questa Corte s'è reiteramente espressa, in senso sfavorevole all'odierna appellante,



sia con diverse sentenze (v. ad es. sent. n. 5/2007, est. Grillo Pasquarelli, in causa rgl n. 1358/06 vertente tra POSTE ITALIANE spa/Confederazione Cobas, nonché sent. n. 1075/10, est. Mariani, resa in causa iscritta al rgl n. 141/2010 vertente fra la FGA spoa e l'U.S.B.) sia da ultimo con ordinanze ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. (v. da ultimo ord. 9.4.2004 in causa rgl 902/13 vertente tra Teksid Aluminium srl e FIOM-CGIL e ordin. 16.4.2014 in causa rgl n. 582/13 vertente tra Automotive Lighting Italia spa e altre/FIOM-CGIL), ritenendo invero che le impugnazioni proposte dalle società non avessero, anche alla luce della giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, ragionevoli probabilità di essere accolte.

Ed infatti, sin dalla sentenza Cass., S.U., n. 28269/2005, cui hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso segno (v. da ultimo Cass., n. 9049/2011 e Cass., n. 13886/12, quest'ultima confermativa della sentenza n. 1075/10 sopra cit. di questa Corte di merito), il giudice di legittimità ha affermato che :

“Il referendum del 1995 abrogativo dell'art. 26, secondo comma, St. lav. e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo legale, sicché i lavoratori, nell'esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al



sindacato cui aderiscono. Il datore di lavoro il quale affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento, dovendosi escludere che l'insostenibilità dell'onere possa risultare semplicemente dall'elevato numero di dipendenti dell'azienda, dovendosi viceversa operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità dell'organizzazione aziendale, tenuto conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti ha, di norma, una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione”.

Dunque, il Collegio non può qui che ribadire le argomentazioni già esposte nelle recenti ordinanze ex artt. 348 bis e 348 ter sopra citt. con le quali sono state dichiarate inammissibili le impugnazioni proposte dalle società e cioè:

- a) che il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 St. Lav., comma 2, e il susseguente D.P.R. n. 313/1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma solo il venir meno del relativo obbligo;
- b) che i lavoratori, pertanto, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono;



- c) che tale atto deve essere qualificato come cessione del credito (art. 1260 c.c. e segg.) il quale, conseguentemente, non necessita in via generale del consenso del debitore;
- d) che la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto crediti futuri, sicchè non osta alla sua operatività il carattere parziale e futuro del credito ceduto;
- e) che il D.P.R. n.180/1950, art. 52, come modificato dal D.L. n. 35/2005, art. 13 bis, convertito dalla L. n. 80/2005, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al numero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5 del cit. D.P.R. per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti;
- f) che di conseguenza è legittima la cessione del credito in favore del sindacato, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale;
- g) che l'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di dar corso alla cessione del credito configura, oltre che un inadempimento sul piano civilistico, anche una condotta antisindacale in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli



aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività sindacale.

Ciò ribadito, reputa oggi il Collegio di non dover pronunciare un'ordinanza di inammissibilità del gravame ai sensi delle norme processuali sopra indicate in ragione del fatto che l'odierna impugnazione prospetta questioni specifiche mai esaminate (quantomeno *funditus*) nei precedenti di questa Corte.

Uno di tali aspetti è senz'altro quello relativo alla asserita – da parte della società appellante – impossibilità di dar corso alla prestazione “*per sopravvenuta impossibilità dell'oggetto della cessione*” (v. pag. 11 app.) in ragione della collocazione in CIGS di molti suoi dipendenti e fra questi anche di molti iscritti alla FIOM: poiché in relazione a tali lavoratori, che percepiscono il trattamento di integrazione salariale dall'INPS, l'azienda non è tenuta a versare la retribuzione, la cessione del credito – sostiene l'appellante – sarebbe inesigibile per difetto proprio del credito retributivo oggetto della cessione.

L'assunto non può essere condiviso.

Vero è che, durante il periodo di sospensione in Cassa Integrazione, il lavoratore non ha diritto alla corresponsione della retribuzione, ma vero è pure che nel caso non si verte affatto in una ipotesi di cessione di un credito “inesistente” (come si avrebbe, ad esempio, nel caso in cui un soggetto, reputandosi erroneamente creditore di un altro soggetto, cedesse il credito ad un terzo), atteso che in caso di sospensione del rapporto il lavoratore ha diritto al



trattamento di integrazione salariale che, pur facendo carico all'INPS, viene anticipato dal datore di lavoro.

E' proprio il datore di lavoro, dunque, il soggetto che materialmente eroga al lavoratore il trattamento economico di integrazione salariale, di talchè la circostanza che la cessione parziale abbia in tal caso ad oggetto una quota di tale trattamento anziché della retribuzione non rende certo ineseguibile – come invece sostiene l'appellante – la cessione parziale effettuata dal lavoratore, essendo viceversa sufficiente (e decisiva) la manifestazione di volontà del lavoratore/creditore di voler devolvere al sindacato cui è iscritto, a titolo di contributo associativo, parte delle somme percipiende dal proprio datore di lavoro.

D'altronde, l'assunto di fondo dell'appellante circa una *“sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione”* per l'assenza di un credito retributivo cedibile da parte dei lavoratori risulta radicalmente smentito dal fatto che, pacificamente, la società convenuta ha dato corso in passato alle cessioni parziali del credito anche in presenza di sospensione in Cassa Integrazione dei lavoratori interessati (ancorchè iscritti alla FIOM) e che ancora ed attualmente operi la trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di integrazione salariale ai lavoratori in Cassa che sono iscritti ai sindacati diversi dalla FIOM e che, a differenza di questa, hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro del 29.12.2010 : circostanza quest'ultima che, come già rilevato dal



giudice della fase sommaria nell'ordinanza del 9.7.2012, rende ancor più evidente che la vera ragione del rifiuto della società appellante di dar corso alla cessione nei confronti dell'o.s. appellata non risiede nell'asserita impossibilità di procedervi per assenza dell'oggetto, ma nella mancata sottoscrizione del predetto C.C.S.L. da parte della FIOM-CGIL, tanto è vero che l'appellante ha pacificamente operato fino al 31.12.2011 le trattenute anche per gli iscritti alla FIOM sospesi in CIGS pur dopo la sostituzione delle precedenti "deleghe" con gli atti di cessione del credito di cui si discute.

Oltre a ciò, e conclusivamente, deve segnalarsi che, pacificamente, non tutti i 617 lavoratori iscritti alla FIOM-CGIL che avevano effettuato la cessione erano sospesi in Cassa Integrazione, avendo concordemente le parti dichiarato, nel corso del giudizio sommario, che a quel momento 138 dipendenti erano regolarmente in servizio e prestavano attività lavorativa, di talchè anche per quest'ulteriore motivo la sentenza impugnata merita sul punto di venire confermata.

L'ulteriore questione affrontata approfonditamente nell'appello è quella relativa al "rimborso delle spese necessarie per dar corso alla contabilizzazione e al versamento della quota di credito ceduta", rimborso che la società appellante ha chiesto in via di subordine sin dalla memoria di costituzione del 19.6.2012.

Il Tribunale, nella sentenza qui impugnata, ha respinto siffatta domanda perchè, dopo aver rilevato che tutta la gestione salariale



del rapporto di lavoro ha un suo costo differente da lavoratore a lavoratore, ha ritenuto non provato nè che i costi di gestione fossero differenziati a carico dei lavoratori né, soprattutto, che di tali costi fosse gravato il dipendente con il salario decurtato da trattenute effettuate a vario titolo (ad es. a favore del coniuge o di terzi creditori), di talchè *“il voler onerare ritenute, come quelle per cui è causa, di uno speciale carico costituirebbe un aggravio con riflessi negativi sul sindacato dall’evidente portata discriminatoria”*.

Ritiene la Corte che i motivi addotti dalla società appellante per contrastare tale decisione non siano fondati e che la sentenza meriti conferma anche sotto questo profilo per le seguenti ragioni:

- a) il datore di lavoro non può non dar corso alla cessione del credito solo allegando che essa comporta un costo aggiuntivo, posto che ai sensi dell’art. 1196 c.c. le spese correlate all’adempimento della prestazione sono a carico del debitore;
- b) tale regola generale non subisce eccezioni in caso di cessione del credito e nessuna concreta rilevanza, tantomeno decisiva, paiono avere le due sentenze della S.C. al riguardo richiamate dall’appellante, dato che Cass. n. 23726/2007 s’è occupata della diversa problematica della frazionabilità del credito in plurime richieste giudiziali di adempimento e che Cass. n. 7400/1997, pur ribadendo che la prestazione debba essere adempiuta nella sua interezza ai sensi dell’art. 1181



c.c., ha al contempo affermato che il frazionamento di una prestazione unica è comunque consentito quando corrisponda ad un interesse del creditore meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico (interesse qui certamente rinvenibile : v. da ultimo Cass. nn. 2314 e 13886/12);

- c) è pacifico che la elaborazione delle paghe sia effettuata da altra società del gruppo (la spa Fiat Services) la quale effettua anche le operazioni relative ad ogni tipo di cessione del credito, ma non v'è prova in causa né dell'esistenza né dell'entità del costo sostenuto per dar corso alle cessioni del credito di cui trattasi;
- d) al di là delle differenti operazioni poste in essere a seconda della tipologia della cessione del credito non risulta infatti (neppure dalla deposizione resa in analogo giudizio dalla teste BALZARETTI, impiegata presso la predetta spa Fiat Service) che per la cessione del credito delle quote associative vengano addebitati alla società appellante costi particolari e comunque costi diversi e superiori rispetto alle altre cessioni di credito;
- e) è inoltre pacifico, ed ammesso dalla stessa appellante, che mai essa ha richiesto, ai lavoratori cedenti oppure al cessionario, il rimborso delle spese sostenute per altri tipi di cessione del credito effettuate dai lavoratori (es. ex DPR n. n. 180/1950);



f) di conseguenza, non solo non risulta dimostrata l'esistenza di oneri aggiuntivi significativi, tali cioè da consentire di derogare nel caso alla regola generale posta dall'art. 1196 c.c. (considerato oltretutto che, stando alla deposizione sopra richiamata, alla cessione a favore della FIOM l'appellante può dar corso con unico bonifico bancario), ma, come ben rilevato nella sentenza impugnata, risulta evidente la "portata discriminatoria" della pretesa dell'appellante di conseguire solo dal sindacato FIOM e non da altri cessionari dei crediti dei lavoratori, il rimborso delle spese necessarie per il versamento della quota di credito ceduta.

Sulla scorta di quanto fin qui osservato, l'appello in definitiva dev'essere respinto.

Le spese anche del presente grado seguono la soccombenza della società appellante e si liquidano come in dispositivo in base agli atti.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro 2.500,00 oltre Iva e Cpa.

Così deciso all'udienza dell'8.10.2014.

IL PRESIDENTE Est.

Dott.ssa Rita MANCUSO



